

ACCORDO COLLETTIVO
CON PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO
TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI
E SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C.

Tra la Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (L.N.D. della F.I.G.C.) e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) si è convenuto, dopo le trattative intercorse, e secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, di stipulare il presente Accordo normativo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte della L.N.D. e gli allenatori professionisti tesserati dalle medesime società.

Art. 1

Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società iscritte ai campionati organizzati dalla L.N.D. ed i tecnici professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate dall'art. 12 del Regolamento del Settore Tecnico, tutti d'ora innanzi definiti "allenatori professionisti".

Art. 2

Il rapporto tra l'allenatore professionista e la società si costituisce esclusivamente con la stipulazione di un contratto in forma scritta scadente tassativamente al termine della stagione.

Art. 3

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere stipulati dagli allenatori iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e da questo abilitati all'esercizio della loro attività, che siano liberi da ogni impegno contrattuale.

Art. 4

Nel caso in cui l'allenatore responsabile della prima squadra sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il Campionato egli avrà facoltà di risolvere il contratto entro il termine massimo della fine del girone di andata del campionato stesso. Tale facoltà viene esercitata mediante comunicazione da inviarsi alla società, con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega Nazionale Dilettanti, tutte con lettera raccomandata A.R.

Art. 5

Ogni contratto individuale deve essere sottoscritto, a pena di nullità dal Presidente della società o da chi ne fa le veci a tutti gli effetti e dall'allenatore professionista.

Art. 6

I contratti individuali tra società e allenatori professionisti saranno conformi allo schema di Contratto-tipo che viene allegato al presente Accordo, di cui fa parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 7

Il trattamento economico del rapporto identificato nel Contratto-tipo come compenso globale annuo sarà determinato, con accordi separati tra le parti contraenti, ogni stagione sportiva, mediante fissazione dei minimi inderogabili.

Art. 8

Il rapporto instaurato tra le società e gli allenatori professionisti, a seguito della firma dei suddetti contratti, si intende sempre soggetto, per quanto non sia previsto dal presente Accordo, alle norme specificate dalle vigenti Carte Federali della F.I.G C, e in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, ai quali si fa espresso richiamo, nonché a quelli che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti ai medesimi.

Art. 9

Agli allenatori è vietato di trattare, sia direttamente che indirettamente, il trasferimento dei calciatori, anche se sollecitati dalla società di appartenenza, fermo restando il dovere di fornire alla società stessa i pareri tecnici che potranno essere loro richiesti.

Art. 10

Le parti contraenti costituiranno una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza della L.N.D., di due membri in rappresentanza dell'A.I.A.C. e con la Presidenza designata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dalla Presidenza della F.I.G.C. per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo. Le decisioni della Commissione faranno stato per la soluzione dei vari problemi e saranno modificabili solo con la stipulazione del successivo Accordo Collettivo.

Art. 11

Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1985 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura delle parti con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

CONTRATTO-TIPO
allegato all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti
e società della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.
di cui fa parte integrante

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, fra la Società _____ con sede in _____ numero Partita IVA _____ rappresentata dal Sig. _____ nella qualità di _____ ed il Sig. _____ nato il _____ domiciliato in _____ via/piazza _____ n. _____ codice fiscale n. _____ si stipula e si conviene quanto segue:

Art.1. - Il Sig. _____ si impegna nella sua qualità di (1) _____ tesserato della F.I.G.C. (fin d'ora individuato in contratto come "allenatore"), a prestare la sua attività quale(2) _____ a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____

Art.2. - La Società si obbliga a corrispondere all'allenatore per l'anno sportivo i seguenti compensi:

- a) compenso globale annuo lordo di £. _____
- b) indennità di fine contratto: £. _____ (3)
- c) eventuali premi _____

1) indicare se: Allenatore di 1^a categoria, ovvero Istruttore Professionista di Giovani Calciatori, ovvero Allenatore di 2^a categoria, ovvero Direttore Tecnico.

(2) indicare se: Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero responsabile tecnico di tutte le squadre della Società.

(3) L'indennità di fine contratto deve essere pari ad un dodicesimo del compenso globale annuo.

Art.3. - Il trattamento economico previsto dall'articolo precedente assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsiasi titolo, l'allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte.

Art.4. - Il compenso globale annuo di cui all'art. 2 punto a) dovrà essere corrisposto in 12 rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione salvo quanto previsto dal presente contratto.

La retribuzione viene erogata in contanti o forme equivalenti presso la sede della società o presso il domicilio dell'allenatore.

In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'allenatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dal primo giorno del successivo mese. Nel caso in cui l'allenatore sia stato esonerato, il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato, da parte della società, presso la residenza o il domicilio dallo stesso dichiarati.

L'indennità di fine contratto deve essere corrisposta entro il 15 luglio successivo alla scadenza prevista dall'art. 1 contestualmente alla sottoscrizione da parte dell'allenatore della ricevuta liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione di ogni spettanza al 30 giugno.

Art.5. - La società si impegna a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività, a dare attuazione alle disposizioni dell'allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate, a non effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze tecniche dello stesso allenatore. Essa è inoltre tenuta a fornirgli appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.

Art.6. - L'allenatore in relazione alla funzione affidatagli si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società, a predisporre ed attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità. Egli inoltre collabora con la società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di corpo e l'affiatamento umano dei calciatori della società stessa.

Art.7. - L'allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni sportivi assunti.

Egli si impegna altresì al rispetto delle istruzioni impartite dalla società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società, ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.

Art.8. - Il trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa società rispetto a quella contrattuale, o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di osservatore tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dall'allenatore.

Art.9. - L'allenatore dovrà curare che siano usate con diligenza le attrezzature sportive della società.

Art.10. - Il domicilio dell'allenatore è quello indicato in epigrafe; egli si impegna a dare preventiva comunicazione scritta alla società di ogni eventuale variazione. Nel caso in cui sia esonerato dalla società, senza che sia concordato lo svolgimento di altre attività, l'allenatore potrà

variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla stessa società, ai fini della reperibilità.

Art.11. - Per infrazioni ai vari doveri cui è tenuto, a carico dell'allenatore sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- ammonizione;
- multa;
- riduzione di compensi;
- risoluzione del contratto;

secondo le seguenti formalità la cui inosservanza è motivo di nullità degli stessi provvedimenti.

- a) La società può adottare direttamente il provvedimento di ammonizione e, per le prime due volte, il provvedimento di multa, sempre che sia contenuto nei limiti del 10%, calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo. La società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento deliberato entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. al competente Collegio Arbitrale) devono essere indicati, oltre ai motivi che hanno determinato il provvedimento, i termini e le modalità per ricorrere alla competenza del Collegio suddetto.
- b) I provvedimenti che eccedono la competenza diretta della società, come indicato al precedente punto a), sono irrogati dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivate proposte della società, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto.

Il tesserato ha il diritto di far pervenire al competente Collegio Arbitrale, entro 10 giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni.

- c) I provvedimenti di multa, di competenza del Collegio, non possono superare il 40 % calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo.
- d) La riduzione dei compensi non può superare il 60%, salvo l'ipotesi che l'allenatore non si ponga a disposizione della società ovvero interrompa le prestazioni.
- e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale la declaratoria di risoluzione del contratto con relativo risarcimento danni nei seguenti casi:
- grave e constatata inadempienza contrattuale;
 - inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da cause attribuibili a colpa del tesserato;
 - condanna, a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione del pagamento di qualsiasi compenso per il periodo successivo alla data della risoluzione.

- f) Tutti i provvedimenti irrogati con le modalità di cui ai precedenti punti b), c), d), e), sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

Art.12. - In caso di squalifica dell'allenatore da parte di Enti federali la società potrà proporre la riduzione dei compensi al competente Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal punto b) del precedente articolo, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% dei relativi importi.

Art.13. - In caso di malattia, accertata dal medico sociale, spettano all'allenatore durante il periodo della sua inabilità, i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza di esso, mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea.

Durante la malattia l'allenatore fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la società deve assicurarlo per legge.

Art.14. - Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i 6 mesi e il contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla società di risolvere il contratto stesso, dandone comunicazione all'allenatore e all'Organo federale competente, oppure di corrispondere all'allenatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà fino alla scadenza del contratto.

Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche dell'allenatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la società può applicare nei confronti dello stesso tesserato il provvedimento della riduzione dei compensi e, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art.15. - La società effettuerà all'ENPALS e all'INPS i versamenti contributivi per legge previsti (per l'assicurazione contro la invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie) anche per la parte a carico dell'allenatore, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

Art.16. - L'allenatore ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno; inoltre, salvo particolari impegni agonistici, la società gli fisserà 24 ore consecutive di riposo settimanale. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora l'allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorrevano le ferie.

L'allenatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.

Art.17. - La risoluzione di controversie concernenti l'attuazione del presente contratto è deferita al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile.

Per l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie derivanti dalla pronuncia del Collegio è escluso qualunque intervento degli Organi federali, ferma restando però la possibilità della F.I.G.C. di intervenire in sede disciplinare nei confronti della parte inadempiente e di autorizzare la parte creditrice ad adire le vie legali per il recupero del proprio credito anche in sede giudiziaria.

Art.18. - Con la firma del presente contratto le parti esplicitamente confermano di ben conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.G.C. ed ogni norma federale, e dichiarano sin d'ora di sottostare ai provvedimenti degli Organi della F.I.G.C., comunque attinenti l'attività sportiva o pertinenti alla stessa F.I.G.C.

Art.19. - Le parti confermano di conoscere ed accettare la regola secondo la quale ogni azione tendente ad eludere quanto previsto dall'art. 18 costituisce motivo di preclusione alla permanenza dei soggetti inadempienti in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Art.20. - A tutti gli effetti del presente contratto la società elegge domicilio presso la propria sede e l'allenatore nel luogo indicato ai sensi dell'art. 10.

Per la Società

L'Allenatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e le approvano specificatamente.

Per la Società

L'Allenatore

Luogo e data _____

Per la L.N.D.

Per l'A.I.A.C.
